

Warrant Hub

NUOVO IPER 2019 E NUOVO CREDITO R&D

18 febbraio
2019

Il credito d'imposta R&D alla luce
delle novità introdotte dalla
Legge di Bilancio 2019

Le novità della Legge di Bilancio 2019

Legge 30 Dicembre 2018, n. 145, art.1, commi 70-72
(pubblicata sul Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018")

- 1) nuovi adempimenti formali per cui l'obbligo ha effetto già a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 Dicembre 2018.
- 2) modifiche alla disciplina del Credito di Imposta Ricerca e Sviluppo (CIRS) a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 Dicembre 2018.

I nuovi adempimenti formali

- Obbligo di certificazione della documentazione contabile per tutte le imprese che intendono fruire del credito di imposta
- Fruizione del CIRS subordinatamente al rilascio della certificazione della documentazione contabile
- Obbligo di redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati dell'attività di ricerca e sviluppo

La certificazione della documentazione contabile

- Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti la certificazione dovrà essere rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 Gennaio 2010, n. 39 – CIRS max. 5.000 euro
- Per le imprese obbligate per legge alla revisione legale dei conti sarà lo stesso soggetto incaricato della revisione legale a rilasciare tale certificazione – NO CIRS

Il contenuto della certificazione – Circolare direttoriale 15 febbraio 2019, n. 38584

- Effettivo sostenimento delle spese ammissibili
- Corrispondenza delle spese ammissibili alla documentazione contabile predisposta dall'impresa
- Non è richiesta al soggetto incaricato alcuna valutazione di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità al credito d'imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa

La relazione tecnica

- Nel caso di attività di R&S organizzate e svolte internamente all'impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile della ricerca o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell'impresa.
- Nel caso di attività di R&S commissionate a terzi, deve essere redatta e rilasciata all'impresa dal soggetto commissionario che esegue le attività di R&S.

Modifiche alla disciplina del CIRS: differenziazione delle aliquote

Riduzione dell'aliquota del credito di imposta dal 50% al 25% per tutte le voci di spesa ad eccezione di:

voce a) personale dipendente titolare di un rapporto di lavoro subordinato anche a tempo determinato direttamente impiegato in attività di ricerca

voce c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, start-up innovative e PMI innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo

Modifiche alla disciplina del CIRS: resta la ricerca infragruppo

Nel caso di ricerca commissionata infra-gruppo resta invariata la regola della riqualificazione in ricerca intra-muros dei contratti di ricerca infra-gruppo, stipulati cioè con altre imprese appartenenti allo stesso gruppo.

Modifiche alla disciplina del CIRS: riduzione del massimale

Riduzione dell'importo massimo annuale del credito di imposta da 20 milioni di euro a 10 milioni euro per ciascun beneficiario

Modifiche alla disciplina del CIRS: ampliamento delle spese

Ampliamento delle spese ammissibili, con l'introduzione della voce di costo d-bis) materiali, forniture e altri prodotti analoghi direttamente impiegati nella ricerca e sviluppo anche per la realizzazione di prototipi e impianti pilota relativi alle fasi della ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

La presente voce di spesa non si applica nel caso in cui la sua inclusione fra le spese ammissibili comporti una riduzione dell'eccedenza agevolabile.

L'eventuale inclusione di questa voce comporta il ricalcolo della media 2012-2014

Modifiche alla disciplina del CIRS: cambia la modalità di calcolo

Modifica della modalità di calcolo del credito d'imposta R&S.

Il nuovo criterio opera direttamente sull'eccedenza agevolabile individuando la quota su cui applicare l'aliquota del 50% e la restante quota su cui applicare l'aliquota del 25% in ragione della diversa incidenza delle varie tipologie di spese sulle spese complessive sostenute nel periodo agevolabile.

Modifiche alla disciplina del CIRS: come cambia il calcolo

Esempio di calcolo CIRS 2015:

| | Media | 2015 | Delta | CIRS |
|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| A | 100 | 200 | 100 | $100 * 50\%$ |
| D | 0 | 200 | 200 | $200 * 25\%$ |
| | 100 | 400 | 300 | 100 |

Esempio di calcolo CIRS 2019:

| | Media | 2019 | Delta | CIRS |
|----------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| A | 100 | 200 | 100 | $150 * 50\%$ |
| D | 0 | 200 | 200 | $150 * 25\%$ |
| | 100 | 400 | 300 | 112,5 |

In sintesi: le spese di R&S dal 2019

- a) Costo del lavoro dipendente: 50%
- a bis) Collaboratori, lavoratori autonomi: 25%
- b) Ammortamento beni strumentali per R&S: 25%
- c) Extra muros-> Univ, CdR, OdR, PMI+StartUp inn.: 50%
- c bis) Extra muros – imprese e professionisti: 25%
- d) Beni immateriali R&S: 25%
- d bis) Materiali: 25%

La ricerca commissionata dall'estero

È stata infine inserita una norma interpretativa, in base alla quale, nell'ambito della ricerca commissionata da soggetti esteri ad imprese commissionarie residenti, assumono rilevanza esclusivamente le spese ammissibili relative alle attività di ricerca e sviluppo svolte direttamente e in laboratori o strutture situati nel territorio dello stato italiano.

La norma ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso 31.12.2016.

